Civile Ord. Sez. L Num. 4617 Anno 2020
Presidente: NOBILE VITTORIO
Relatore: LEO GIUSEPPINA
Data pubblicazione: 21/02/2020

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso 6823-2016 proposto da:

ARNESE COSIMO SALVATORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI 123, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO FERRARI, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO SAFFIOTI;

- ricorrente -

contro

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 190, presso lo studio dell'avvocato ROSSANA CLAVELLI, rappresentata e difesa dall'avvocato SAVERIO SEBASTIANI;

2019

637

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 399/2015 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 17/09/2015 R.G.N. 227/2014.

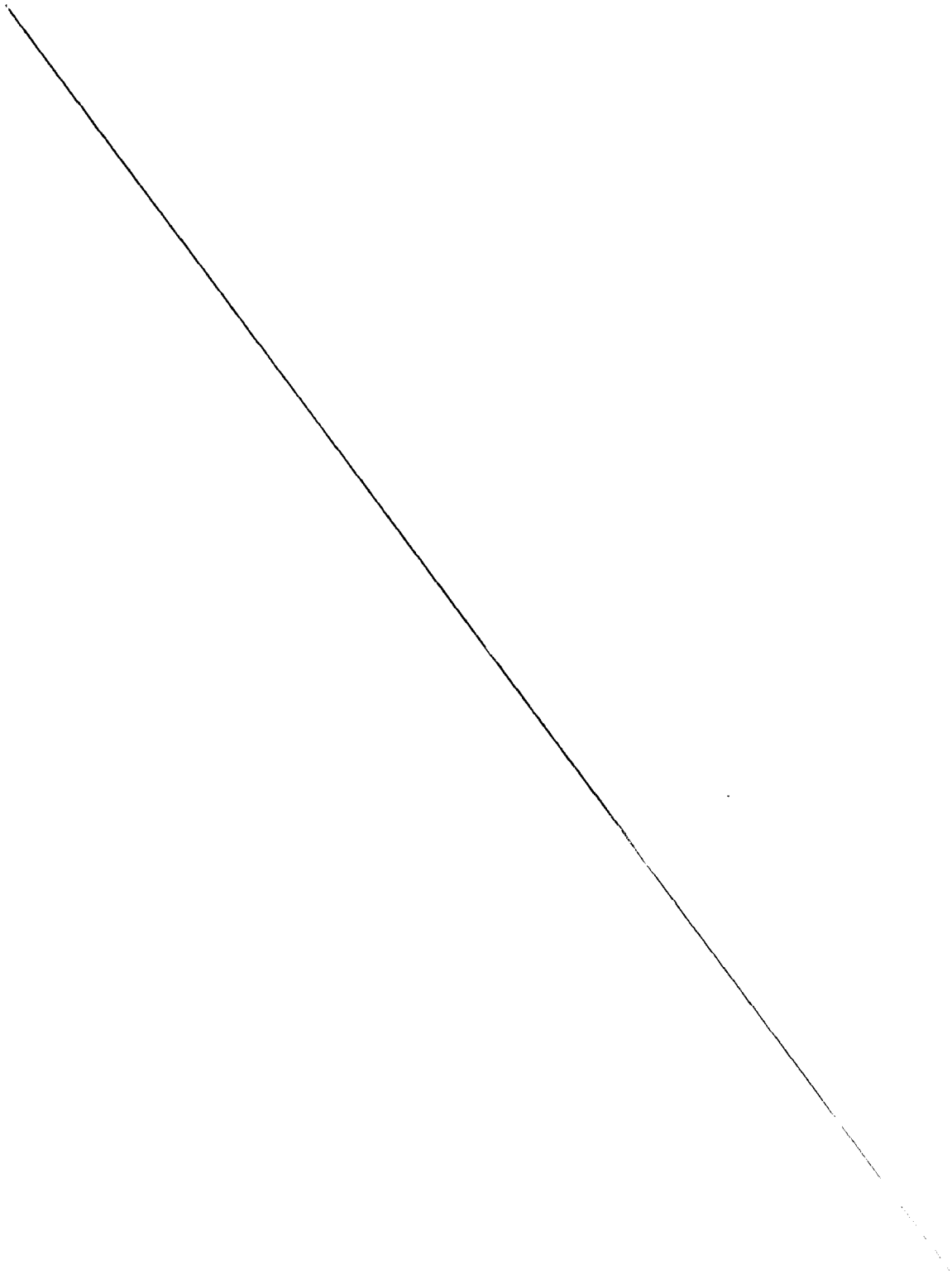

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

R.G. n. 6823/2016

RILEVATO

che la Corte di Appello di Venezia, con sentenza pubblicata in data 17.9.2015, ha respinto il gravame interposto da Cosimo Salvatore Arnese, nei confronti di Poste Italiane S.p.A., avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza che aveva rigettato la domanda del lavoratore, diretta ad ottenere l'accertamento del proprio diritto a partecipare al "Progetto Talenti", finalizzato alla copertura di ruoli di responsabilità di area quadri, con inquadramento nel livello A1 – dal quale riteneva di essere stato ingiustamente escluso – e, quindi, l'assegnazione dell'inquadramento superiore ed il risarcimento dei danni subiti da perdita di *chances* per la mancata partecipazione al predetto Progetto;

che la Corte di merito, a sostegno della decisione impugnata, ha sottolineato, tra l'altro, che l'Arnese non ha offerto alcun elemento utile per potere ritenere che, sulla base dell'autovalutazione richiesta dalla società datrice nella prima fase della procedura in questione, il medesimo fosse in possesso dei requisiti relativi alla motivazione al lavoro ed alle competenze richiesti dalla società e che gli avrebbero consentito anche solo il passaggio alla fase successiva a quella dell'autovalutazione; ed altresì che, comunque, non si trattava di una procedura selettiva

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

i cui vincitori avrebbero ottenuto l'inquadramento nel livello superiore, come sostenuto dall'Arnese per prospettare un danno riferibile alla esclusione della procedura in sé;

che per la cassazione della sentenza ricorre Cosimo Salvatore Arnese sulla base di tre motivi, cui resiste con controricorso Poste Italiane S.p.A.;

che sono state comunicate memorie nell'interesse del ricorrente;

che il P.G. non ha formulato richieste

CONSIDERATO

che, con il ricorso, si censura: 1) la violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1176, 1218, 1375 e 2697 c.c.; 116 c.p.c., in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., e si deduce che la Corte di merito sarebbe incorsa in errore per non avere valutato che la procedura non si è svolta secondo criteri di correttezza e di regolarità e non avrebbe considerato che il rispetto dei predetti parametri configura un diritto soggettivo per il dipendente; si lamenta, inoltre, che la società non avrebbe motivato le ragioni della esclusione e non avrebbe provato l'osservanza dei criteri fissati per la selezione, nonché dei principi di correttezza e di buona fede; 2) in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 50 CCNL del 26.11.1994, dell'art. 97 Cost. e dei principi di ragionevolezza, imparzialità e meritevolezza e si sollevano, in sostanza, le stesse censure svolte in ordine al primo motivo; 3)

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 5, la contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio e si lamenta la palese contraddittorietà della sentenza in ordine alla definizione del "Progetto Talenti" quale procedura di mera ricognizione;

che i primi due motivi – da trattare congiuntamente per ragioni di connessione – non sono fondati; ed invero, i giudici di merito hanno fondato le ragioni della decisione oggetto del presente giudizio su principi consolidati dagli arresti giurisprudenziali di legittimità, del tutto condivisi da questo Collegio, che non ravvisa ragioni per discostarsene. Alla luce di tali arresti, è innanzitutto da sottolineare che <<Il lavoratore che lamenti la violazione da parte del datore di lavoro dell'obbligo di osservare, nell'espletamento di una procedura concorsuale per la promozione di una qualifica superiore, criteri di correttezza e buona fede in ordine allo svolgimento delle procedure ed al rispetto della *par condicio* fra gli aspiranti, chiedendo il risarcimento dei danni derivanti gli dalla perdita della possibilità di conseguire la promozione (perdita di *chances*), ha l'onere di provare anche gli elementi atti a dimostrare, pur se solo in modo presuntivo e basato sul calcolo delle probabilità, la possibilità che egli avrebbe avuto di conseguire la promozione, atteso che la valutazione equitativa del danno, ai sensi dell'art. 1226 c.c., presuppone che risulti comprovata l'esistenza di un danno risarcibile>> (cfr., tra le molte, Cass. nn. 25727/2018; 11165/2018; 21678/2013; 16233/2012; 2581/2009;

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

22524/2004); inoltre, il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno da perdita di *chances*, non condizionato alla prova, da parte dello stesso, che la scelta, ove correttamente eseguita, si sarebbe certamente risolta in suo favore, nel caso in cui il datore di lavoro tenuto ad effettuare, nel rispetto di criteri determinati e non escludenti apprezzamenti discrezionali, una selezione tra i lavoratori a fini di promozione o conferimento di altro beneficio, non abbia operato in modo trasparente, né motivato adeguatamente la scelta effettuata (cfr. Cass. n. 3415/2012). Ma, nella fattispecie, come ben messo in luce dai giudici di secondo grado, non si era in presenza di una procedura selettiva i cui vincitori avrebbero ottenuto l'inquadramento nel livello superiore, come sostenuto dall'Arnese per prospettare un danno riferibile alla esclusione della procedura in sé; ed inoltre, l'Arnese non aveva offerto alcun elemento utile per potere ritenere che, sulla base dell'autovalutazione richiesta dalla società datrice nella prima fase della procedura in questione, il medesimo fosse in possesso dei requisiti relativi alla motivazione al lavoro ed alle competenze richiesti dalla società e che gli avrebbero consentito anche solo il passaggio alla fase successiva a quella dell'autovalutazione; pertanto, nessuna violazione dei principi di correttezza e buona fede può ravvisarsi, né, tanto meno, perdita di *chances*, dovendosi escludere qualunque grado di probabilità del risultato favorevole, dal quale quel danno potesse derivare, come correttamente opinato dalla Corte territoriale;

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

che il terzo motivo è inammissibile, in quanto, come sottolineato dalle Sezioni Unite di questa Corte (con la sentenza n. 8053 del 2014), per effetto della riforma del 2012, per un verso, è denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (tale anomalia si esaurisce nella <<mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico>>, nella <<motivazione apparente>>, nel <<contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili>> e nella <<motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile>>, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di <<sufficienza>> della motivazione); per l'altro verso, è stato introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Orbene, poiché la sentenza oggetto del giudizio di legittimità è stata depositata, come riferito in narrativa, in data 17.9.2015, nella fattispecie si applica, *ratione temporis*, il nuovo testo dell'art. 360, comma 1, n. 5), come sostituito dall'art. 54, comma 1, lettera b), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

a norma del quale la sentenza può essere impugnata con ricorso per cassazione *per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.* Ma nel caso in esame, il motivo di ricorso che denuncia il vizio motivazionale non indica il fatto storico (Cass. n. 21152/2014), con carattere di decisività, che sarebbe stato oggetto di discussione tra le parti e che la Corte di Appello avrebbe omesso di esaminare; né, tanto meno, fa riferimento, alla stregua della pronunzia delle Sezioni Unite, ad un vizio della sentenza <<così radicale da comportare>> in linea con <<quanto previsto dall'art. 132, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per mancanza di motivazione>>. E, dunque, non potendosi più censurare, dopo la riforma del 2012, la motivazione relativamente al parametro della sufficienza, rimane il controllo di legittimità sulla esistenza e sulla coerenza del percorso motivazionale dei giudici di merito (cfr., tra le molte, Cass. n. 25229/2015), che, nella specie, è stato condotto dalla Corte territoriale con argomentazioni logico-giuridiche del tutto congrue poste a fondamento della decisione impugnata;

che, inoltre, ai sensi dell'art. 348-*ter*, co. 4 e 5, del codice di rito, <<in caso di doppia conforme, è escluso il controllo sulla ricostruzione di fatto operata dai giudici di merito, sicché il sindacato di legittimità del provvedimento di primo grado è possibile soltanto ove la motivazione al riguardo sia affetta da vizi giuridici o manchi del tutto, oppure sia articolata su espressioni o argomenti tra loro manifestamente ed

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

immediatamente inconciliabili, perplessi o obiettivamente incomprensibili>> (così testualmente – e tra le molte –, Cass., Sez. VI, n. 26097/2014); che, pertanto, in tali ipotesi, <<il ricorso per cassazione può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del primo comma dell'art. 360>>; e tale disposizione, inserita dall'art. 54, co. 1, lett. a), del D.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, nella l. 7.8.2012, n. 134, è applicabile al caso di specie, ai sensi del co. 2 dello stesso articolo (che stabilisce che le norme in esso contenute si applicano ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto), essendo stato introdotto il gravame con atto depositato il 16-4-2014 e notificato in data 22.5.2014;

che per tutto quanto in precedenza esposto, il ricorso va respinto;

che le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;

che, avuto riguardo all'esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-*quater,* del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.200,00,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso articolo 13.

Così deciso nella Adunanza camerale del 14 febbraio 2019

Corte di Cassazione - copia non ufficiale